

UNIV. F. ITALICO-RM
28/09/2010
N. 00009658-03



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Plazza Laura De Boul: 15, 00194 Roma - +39.06.16733.541/593 - www.usm.it

Emanazione del

**Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante
di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006**

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto d'Ateneo;

Visto D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare l'art. 92;

Visto l'Accordo integrativo in materia di Fondo incentivante ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, e il Regolamento allegato che ne costituisce parte integrante;

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2010, e in particolare la Delibera n. 13 di approvazione del suddetto Accordo Integrativo e Regolamento allegato;

Sentito il Direttore Amministrativo

DECRETA

1. È emanato il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 quale allegato facente parte integrante del presente Decreto.

2. Il Regolamento entra in vigore con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2006 e disciplina tutti gli atti ad esso connessi e correlati.

Roma, 21 settembre 2010

F.to prof. Paolo Parisi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Piazza Lauro Dei Boali 15, 00194 Roma - Tel. 0636733.501/599 - www.usm.it

Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione del fondo di incentivazione per l'attività di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione del piano di sicurezza, del collaudo e per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dagli articoli 90, 91 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e del D.M. 17 marzo 2008 n. 84.
2. Il presente Regolamento si applica al personale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" facente parte dell'organico stesso in quanto direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1.
3. La definizione delle attività di cui ai precedenti commi è effettuata nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 2 - Definizione delle prestazioni

1. L'attribuzione della quota di incentivazione si applica per le attività di cui all'articolo 1, relative a interventi di restauro e risanamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere e in caso di fornitura in opera di beni richiedenti apposita progettazione.
2. L'attribuzione della quota di incentivazione non si applica:
 - a) in caso di opera che comprenda sia lavori che fornitura di beni e/o servizi non richiedenti apposita progettazione, qualora la parte di fornitura di beni e/o servizi superi il 50% dell'importo totale;
 - b) per lavori di importo inferiore a Euro 20.000,00.

Articolo 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Il fondo relativo alle attività di cui all'articolo 1 non è soggetto ad alcuna rettifica qualora nel corso della procedura di gara si verificano dei ribassi, ovvero in sede d'esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia incrementato ed accantonato proporzionalmente all'aumento dell'importo dei lavori relativi al progetto principale, nell'ipotesi di progetti di pertinenza suppletiva di variante non causati da errori od omissioni imputabili all'Amministrazione.
2. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo, devono essere previste nel quadro economico di ogni singolo intervento.

Articolo 4 - Conferimento degli incarichi

1. Il Direttore Amministrativo, su proposta dei Responsabili delle strutture coinvolte, provvede alla nomina dei soggetti partecipanti alle fasi del procedimento e, ove necessario, all'integrazione o sostituzione con professionalità esterne ai sensi del comma 6 dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006.
 2. Il Direttore Amministrativo può, con proprio provvedimento, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
- Alla ripartizione dell'incentivo partecipano:
- a) il Responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. n. 163/2006 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/08;

- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

Articolo 5 - Ripartizione del fondo

1. Per gli interventi di restauro e risanamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di realizzazione di nuove opere e in caso di fornitura in opera di beni richiedenti apposita progettazione, è riconosciuto un compenso incentivante pari alla percentuale massima prevista dalle disposizioni normative vigenti *pro tempore*, da calcolarsi sull'importo posto a base di gara dell'opera o dell'intervento.

Per le singole attività, le percentuali sono così determinate:

Progettazione: 45% così suddivisi:

- 1. Progetto preliminare: 10%
- 2. Progetto definitivo: 10%
- 3. Progetto esecutivo: 15%
- 4. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: 10%

Direzione dei lavori: 25% così suddivisi:

- 1. Direttore lavori: 10%
- 2. Coordinatore sicurezza in fase esecuzione: 5%
- 3. Assistenti alla Direzione lavori: 5% (cumulativo)
- 4. Assistenti contabili: 5% (cumulativo)

Responsabile del procedimento: 10%

Collaudo: 5%

Personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, formalmente individuato dal rispettivo Responsabile di Area o Struttura coinvolta che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 15%.

- 2. I compensi dei singoli incaricati non potranno superare il valore della retribuzione annua tabellare relativa al personale di categoria D, posizione economica D4, di cui al CCNL vigente *pro tempore*.
- 3. Per la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, si applica quanto previsto dall'articolo 92 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 4. Le percentuali per il calcolo del compenso incentivante di cui ai precedenti commi si intendono al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 6 - Termini per le prestazioni

- 1. Il compenso incentivante spettante per l'attività di progettazione è attribuito al personale coinvolto in rapporto al grado di svolgimento di tale attività rispetto alla tempistica della progettazione programmata annualmente, sulla base del programma triennale dei lavori approvato ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- 2. In caso di ritardo rispetto ai tempi programmati per l'attività di progettazione, accertato e imputabile ai progettisti, il compenso incentivante sarà ridotto proporzionalmente al ritardo accertato.

Articolo 7 - Ripartizione degli incentivi

1. La ripartizione degli incentivi di cui al presente Regolamento è effettuata con apposito provvedimento del Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile del procedimento.
2. Qualora alcune o tutte le attività rientranti nella sfera di applicazione del presente Regolamento siano di competenza di più strutture, la ripartizione dovrà essere effettuata di concerto con i relativi Responsabili, tenuto conto del contributo dagli stessi apportato nelle attività di cui all'articolo 1.
3. Le percentuali del fondo di cui all'articolo 5, corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Ateneo in quanto affidate a soggetti esterni all'Amministrazione, costituiscono economie.
4. L'eventuale residuo del fondo accantonato e non liquidato, al di fuori della fattispecie di cui al comma precedente, sarà imputato al fondo di cui all'articolo 57 del CCNL.

Articolo 8 - Liquidazione del fondo

1. Il pagamento del compenso incentivante verrà effettuato annualmente sulla base della certificazione rilasciata dal Responsabile del procedimento, nella quale saranno segnalate le attività per le quali è possibile procedere al pagamento.
2. Dei progetti e dei lavori portati a termine, insieme a tutti i pagamenti effettuati sul fondo incentivante, verrà data adeguata informazione al Consiglio di Amministrazione d'Ateneo. Le determinazioni in ordine alla ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento sono portate a conoscenza dell'Osservatorio per il monitoraggio del trattamento accessorio.

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione.
2. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e inserimento nella pagina web d'Ateneo.
3. Per le modifiche al presente Regolamento si applica la disposizione di cui all'articolo 6, c. 3, lettera a) del CCNL, e si fa rinvio alle norme del vigente Statuto d'Ateneo.